



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA LEGALE

N. Interno: 6 del 17-04-2023

DETERMINAZIONE N. 237 R.G. DEL 17-04-2023

AREA LEGALE

Oggetto: CORTE DI CASSAZIONE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO INSTAURATO CON RICORSO PROT. N. 8632 DEL 29 MARZO 2023, AVVERSO LA SENTENZA RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL VENETO N.1121/2022. AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO.CIG: ZC93AB8128.

CODICE CIG: ZC93AB8128

La sottoscritta **BORGHETTI dott.ssa Elisabetta**, in qualità di Responsabile dell'Area Legale, Appalti, Concessioni e Contratti, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Commercio, Protocollo del Comune di San Pietro in Cariano (VR), con sede in 37029 San Pietro in Cariano (VR), via Chopin, 3, c.f. 00261520233, nominata con decreto n. 5705 di prot. dell'01/03/2023;

Premesso che in data 28/03/2023 è stato notificato al Comune di San Pietro in Cariano, il ricorso alla Corte di Cassazione in Roma, registrato al protocollo comunale al n. 8632 in data 29/03/2023, avverso la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto n. 1121/2022, presentato da ...OMISSIS..., riferito all'ICI degli anni 2004, 2005, 2006;

Richiamati:

- il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 recante "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata";
- la Legge 31 agosto 2022 n. 130, recante la riforma del processo tributario;

Ricordato che il credito ICI 2004-2005-2006, vantato dal Comune di San Pietro in Cariano, nei confronti di – OMISSIS –, come stabilito dalla Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona n. 384/2019, è stato incassato in data 19/11/2021, sul conto di tesoreria comunale, per l'importo di € 145.434,39, a seguito del pignoramento presso terzi eseguito da questo Comune;

Atteso che, in relazione alla citata posizione tributaria, intervennero numerosi ricorsi e sentenze, queste ultime a favore del Comune di San Pietro in Cariano, come da seguente specifica:

- sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Verona n. 384/2019 pubblicata il 16/12/2019, favorevole al Comune;



- procedimento giudiziale avanti il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione Esecuzioni Mobiliari n. 2195/2021 R.G.E.M. del 22/12/2021, favorevole al Comune;
- sentenza n. 210/2022 pronunciata l'11/02/2022, depositata in Segreteria il 18/11/2022, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Verona, sul ricorso n. 42/2021, favorevole al Comune;
- sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Venezia n. 1121/2022 del 24/02/2022 depositata in data 29/09/2022, favorevole al Comune;

Considerata la complessità della materia oggetto di ricorso e la delicatezza degli adempimenti conseguenti;

Atteso che la gestione della procedura in argomento, richiede un elevato grado di specializzazione e particolari conoscenze tecniche;

Ritenuto necessario tutelare l'interesse pubblico dell'Ente;

Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 05/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ha disposto di resistere in giudizio contro il predetto ricorso, registrato al protocollo comunale al n. 8632 in data 29/03/2023, ritenendo che l'Ente, sotto il profilo dell'iter procedimentale e sostanziale, avesse operato legittimamente;

Considerato che nel suddetto provvedimento è stato disposto di demandare alla Responsabile dell'Area Legale, affinché incaricasse un professionista a difesa in giudizio dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 recante le norme del nuovo Codice dei contratti pubblici e la successiva elaborazione delle Linee Guida Anac n. 12 del 24.10.2018 per l'"Affidamento dei servizi legali";

Dato atto che sotto il codice previgente, gli incarichi professionali sono stati tradizionalmente affidati in via diretta, attesa la ritenuta incompatibilità del contratto d'opera professionale, fondato sull'*intuitu personae*, rispetto alle procedure utilizzate per la scelta dell'appaltatore;

Visto che l'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici prevede "...1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri...";



Visto che l'articolo 4 del medesimo Codice dispone "...L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica...";

Posto che l'allegato IX del Codice (dedicato ai servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144), fa espresso riferimento ai "servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)", e pertanto individuerebbe (secondo il Consiglio di Stato ed Anac) una categoria residuale di servizi legali ai quali applicare le norme del Codice, sia pure con le semplificazioni individuate nei detti articoli;

Visto che le predette Linee Guida Anac, che hanno natura di provvedimento amministrativo e non sono vincolanti, valorizzando il combinato disposto delle due norme (art. 17 comma 1, lettera d) e art. 4), sono giunte ad imporre "la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio...", mediante l'utilizzo dei criteri stabiliti dal richiamato articolo 4 per i contratti pubblici esclusi, in conformità al parere dell'Adunanza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018 n. 2017, secondo cui "i servizi legali espressamente menzionati nell'articolo 4 sono soggetti ai principi del codice dei contratti anche quando non costituiscono appalti";

Dato atto che il Consiglio di Stato è pervenuto a tale conclusione, anche sulla scorta del precedente parere della Commissione Speciale n. 1241 dell'11 aprile 2018, ove si afferma che il principio della necessaria preventiva valutazione comparativa di più concorrenti, testualmente introdotto nel nuovo codice solo dall'articolo 36 per i contratti sotto-soglia, informa l'intera disciplina euro-unitaria, e di conseguenza l'intero codice, è da riferirsi anche ai contratti che sono esclusi, in tutto o in parte, dal suo ambito di applicazione soggettivo, evocando principi quali la pubblicità e la trasparenza, che, a dire del parere, andrebbero rispettati in base alla regola più volte enunciata dalla Corte di Giustizia (secondo cui, si afferma nel parere, ai contratti sottratti all'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici si applicherebbero comunque i principi posti dai trattati dell'Unione a tutela della concorrenza);

Dato atto che la predetta soluzione interpretativa si rivela in contrasto con la legge delega (28/1/2016 n. 11) che ha delineato il quadro di riferimento del codice dei contratti, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Considerato che le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nucleo fondamentale della disciplina dei contratti pubblici, prevedono l'esclusione dei "servizi legali" dall'ambito applicativo dei contratti pubblici (articolo 8 direttiva 2014/23, articolo 10 direttiva 2014/24 e articolo 21 direttiva 2014/25), rilevando che i "...servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti...";

Visto che la Corte di Giustizia UE, in un giudizio di rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte Costituzionale del Belgio sull'ambito di applicazione dell'articolo 10, lettera c) e lettera d) i, ii e v della Direttiva 2014/24/UE e per l'esclusione dalla stessa dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali, ha avuto modo di confermare l'inequivoca interpretazione di dette norme comunitarie, osservando che il legislatore UE "...ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi (quelli legali) dall'ambito di applicazione di detta direttiva...", considerato che "...siffatti servizi si distinguono da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva poiché partecipano direttamente o indirettamente all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre



collettività pubbliche..." (Corte di Giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causa C-246/18, punti 38 e 39);

Dato atto che la Corte di Giustizia, oltre all'affermazione che precede, relativa ai servizi legali connessi, anche occasionalmente all'esercizio di pubblici poteri (che secondo la Corte non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24), ha osservato inoltre che l'articolo 10 della Direttiva 2014/24 esclude dal suo ambito anche i servizi che possono essere forniti da un Avvocato, quali la rappresentanza legale del cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai Giudici di uno stato membro o di un paese terzo, e anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di siffatto procedimento, dato che simili prestazioni fornite da un Avvocato si configurano all'interno di un rapporto *intuitu personae* tra l'Avvocato ed il cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza e dal principio della libera scelta del difensore, e della fiducia che unisce il cliente all'Avvocato;

Ricordato che la sentenza della Corte di Giustizia emanata a seguito di rinvio pregiudiziale è obbligatoria per il Giudice *a quo*, il quale è tenuto a decidere il caso, in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte o della sua sentenza, ed altresì che l'efficacia delle sentenze della Corte di Giustizia assume una portata generalizzata nei confronti dei Giudici dei paesi membri, che i Giudici nazionali di ultima istanza non sono obbligati a rivolgersi alla Corte stessa quando la questione interpretativa sorta in un processo nazionale sia identica o analoga ad altra già decisa dalla Corte, o possa risolversi alla luce di una giurisprudenza costante della Corte, e che la Corte Costituzionale italiana ha riconosciuto alle sentenze interpretative della Corte di Giustizia un'efficacia sostanzialmente *erga omnes*, dichiarando la loro "prevalenza" sul diritto nazionale incompatibile;

Dato atto quindi che l'affidamento di servizi legali è da ritenersi espunto dall'ambito di applicazione del suddetto Codice;

Valutato il preventivo dello Studio Legale e Tributario Gastaldello con sede 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), via Ugo Foscolo, n. 32/b, P. IVA 02816450239, C.F. GSTTTL62E22F205R, avente prot. n. 9185 del 04/04/2023, che prevede una spesa pari ad € 7.500,00 + 15% di rimborso spese forfettarie + CPA 4% + IVA 22%, così complessivi € 10.943,40, dal quale si evince che per l'assistenza e la domiciliazione nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione lo studio Gastaldello si avvarrà dello Studio Legale Tributario Associato Russo Padovani Coli con sede in Firenze, Corso Italia 29 nella persona dell'avv. prof. Pasquale RUSSO;

Considerato che lo studio di cui sopra è stato interpellato dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, appunto perché si era occupato dei gradi di giudizio precedenti conclusi con sentenze a favore dell'Ente comune e quindi aveva una conoscenza approfondita della vertenza;

Visto che il Legale è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Verona al n. 1112;

Verificato che al fine del conteggio del dovuto è stato applicato il tariffato forense con valori medi per cause da euro 52.001,00 a euro 260.000,00;

Dato atto che il preventivo suddetto rispetta il principio dell'equo compenso e risponde agli artt. 1-11 del D.M. 55/2014 (D.M. n. 147 del 13/08/2022);

Considerato che le spese di domiciliazione sono comprese nel compenso suddetto;



Dato atto che la spesa di cui si tratta, trova copertura al capitolo di bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, avente n. 10400 ed oggetto: "Spese legali", che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che si rende opportuna la sottoscrizione tra le parti: Area Finanziaria e l'Avv. Attilio Gastaldello, dello Studio Legale e Tributario GASTALDELLO, del disciplinare di incarico legale di rappresentanza in giudizio approvato con Determinazione n. 864 R.G. del 15/12/2022 dell'Area 5 Affari Legali, Appalti, Contratti Suap;

Visto che sono stati rispettati i principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, in quanto l'affidamento dell'incarico è verso un professionista ritenuto capace sulla base del curriculum professionale depositato in atti e del prezzo adeguato alla prestazione richiesta nonché ai parametri forensi;

Dato atto che sono state valutate le capacità e le qualità del professionista in relazione all'incarico oggetto dell'affidamento.

Tenuto conto, come previsto al punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, per i servizi di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in affidamento diretto, di riservarsi come Ente di procedere alla stipula del disciplinare di incarico, sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'Operatore Economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;

Dato atto che il legale ha prodotto la dichiarazione di cui sopra, giusto prot. n. 9936 del 12/04/2023;

Dato atto che, stante quanto sopra l'Ente, prima della stipula del disciplinare di incarico, procederà alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

Dato atto che il contratto prevederà in ogni caso espresse, specifiche, clausole, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Dato atto che si è già provveduto alla verifica delle annotazioni riservate presso il portale Anac ed è già stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva relativamente al professionista di cui si tratta rilasciato dalla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi Ufficio Durc di Roma in data 12.04.2023;

Ritenuto di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: *COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SUL RICORSO PRESENTATO ALLA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA, REGISTRATO AL PROTOCOLLO COMUNALE AL N. 8632 IN DATA 29/03/2023, AVVERSO LA SENTENZA RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL VENETO N. 1121/2022, PRESENTATO DA ...OMISSIS..., RIFERITO ALL'ICI DEGLI ANNI 2004, 2005, 2006;*
- importo affidamento: *spesa pari ad € 7.500,00 + 15% di rimborso spese forfettarie + CPA 4% + IVA 22%, così per complessivi € 10.943,40;*
- modalità di affidamento: *affidamento diretto;*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- modalità di scelta del contraente: *professionista di fiducia che ha difeso l'Ente nei precedenti gradi di giudizio;*
- Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento: *viene individuato nella Responsabile dell'Area Legale dott.ssa Elisabetta BORGHETTI;*
- stipula del contratto: *sottoscrizione tra l'Area Finanziaria e l'Avv. Attilio GASTALDELLO, dello Studio Legale e Tributario GASTALDELLO del disciplinare di incarico legale di rappresentanza in giudizio approvato con Determinazione n. 864 R.G. del 15/12/2022 dell'Area 5 Affari Legali, Appalti, Contratti Suap;*

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6-bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio di cui all'oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: **ZC93AB8128**;

Tenuto conto della dichiarazione resa dal Legale incaricato relativamente agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a quanto qui affidato, giusto prot. n. 9936 del 12/04/2023;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento è la dott.ssa Elisabetta BORGHETTI Responsabile dell'Area Legale;

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 2VPSPH;

Precisato che per l'affidamento in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della Legge 3/2003;

Atteso che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.;

Visto il nuovo Codice degli Appalti, approvato dal Consiglio dei Ministri (n. 26 del 28/03/2023), in attuazione dell'articolo 1 della Legge Delega n. 78 del 21/06/2022, entrato in vigore il giorno 01/04/2023, le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal giorno 01/07/2023;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025".

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di affidare** all'Avv. Attilio GASTALDELLO, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Verona al n. 1112, dello Studio Legale e Tributario GASTALDELLO con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), Via Ugo Foscolo, 32/B C.F. GSTTTL62E22F205R P.I. 02816450239, il quale si avvarrà dello Studio Legale Associato Russo Padovani Coli con studio in Firenze al corso Italia n. 29, nella persona dell'avv. prof. Pasquale RUSSO, iscritto all'albo degli Avvocati di Firenze, l'incarico di resistere in giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione in Roma contro il ricorso, registrato al protocollo comunale al n. 8632 in data 29/03/2023 avverso sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, Sezione n. 2, n. 1121/2022, pronunciata il 24/2/2022, depositata in segreteria il 29/9/2022 e non notificata, compreso, a titolo esemplificativo e non esecutivo, quello di notificare e depositare il controricorso in Cassazione, di presentare memorie e di discutere oralmente la causa, di nominare procuratori, di farsi sostituire da altri Avvocati, rilasciare quietanze, sottoscrivere transazioni e accordi, rinunciare agli atti ed accettare rinunce;
3. **di dare atto che** l'incarico di cui sopra comporta una spesa pari ad € 7.500,00 + 15% di rimborso spese forfetarie + CPA 4% + IVA 22%, così per complessivi € 10.943,40, e comprende le fasi studio, introduttiva e decisionale, nonché la domiciliazione, come da preventivo avente prot. n. 9185 del 04/04/2023;
4. **di dare atto che** il preventivo suddetto rispetta il principio dell'equo compenso e risponde agli artt. 1-11 del D.M. 55/2014 (D.M. n. 147 del 13/08/2022);



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

5. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10400	Descrizione	Spese legali		
SIOPE		CIG	ZC93AB8128	CUP	NO
Creditore	Avv. Attilio GASTALDELLO dello Studio Legale e Tributario GASTALDELLO				
Causale	Incarico legale relativo a Ricorso in Corte di Cassazione prot. n. 8632/2023				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	10.943,40	Scadenza	31/12/2023

6. **di imputare** la spesa complessiva di € 10.943,40 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	10400	10.943,40

7. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo	31/12/2023	10.943,40

8. **di riservarsi** di rinviare a successive annualità, l'imputazione di somme impegnate nell'anno 2023 con il presente provvedimento;

9. **di precisare** che il codice CIG sarà indicato dall'Avv. Attilio GASTALDELLO dello Studio Legale e Tributario GASTALDELLO nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;

10. **di liquidare** all'Avv. Attilio GASTALDELLO dello Studio Legale e Tributario GASTALDELLO l'importo di cui sopra, a seguito di presentazione di idoneo documento contabile e nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di incarico da sottoscrivere tra le parti;

11. **di dare atto** che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Legale è: 2VPSPH;

12. **di attestare** che non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della Legge 3/2003;

13. **di dare atto che** si procederà, come previsto al punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, per i servizi di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in affidamento diretto, alla stipula del disciplinare di incarico sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, già prodotta dal Legale avente prot. n. 9936 del 12/04/2023;



14. **di dare atto che** comunque l'Ente, prima della stipula del disciplinare di incarico, procederà alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività e che il contratto prevederà in ogni caso espresse, specifiche, clausole, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
15. **di dare atto che** si è già provveduto alla verifica delle annotazioni riservate presso il portale Anac e ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativamente al professionista di cui si tratta, rilasciato dalla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi Ufficio Durc di Roma in data 12/04/2023;
16. **di disporre che**, con il supporto dell'Area Legale, sia sottoscritto tra l'Area Finanziaria e l'Avv. Attilio Gastaldello, dello Studio Legale e Tributario GASTALDELLO, il disciplinare di incarico legale di rappresentanza in giudizio approvato con Determinazione n. 864 R.G. del 15/12/2022 dell'Area 5 Affari Legali, Appalti, Contratti Suap;
17. **di dare atto** che il Legale di cui sopra si dovrà rapportare con la dott.ssa Nadia MARASTONI Responsabile dell'Area Finanziaria, al fine dell'ottenimento dei necessari documenti e/o di chiarimenti e/o di informazioni per la corretta esplicazione dell'incarico affidato;
18. **di attestare** che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6-bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
19. **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
20. **di sottoporre** il presente provvedimento alla Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
21. **di inviare copia** della presente determinazione all'Avv. Attilio GASTALDELLO dello Studio Legale e Tributario GASTALDELLO;
22. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
23. **di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, possa proporre:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 237 R.G. del 17-04-2023

Oggetto: CORTE DI CASSAZIONE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO INSTAURATO CON RICORSO PROT. N. 8632 DEL 29 MARZO 2023, AVVERSO LA SENTENZA RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL VENETO N.1121/2022. AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO.CIG: ZC93AB8128.

Preliminare di determinazione n. 6 del 14-04-2023 - AREA LEGALE

Responsabile del Procedimento: Borghetti dr.ssa Elisabetta

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA LEGALE**

Borghetti dr.ssa Elisabetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

